

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art. 1 - Denominazione

La società, costituita ai sensi dell'art.113, c.13 DLgs 267/2000 e dell'art.16 DLgs 175 / 2016, è denominata "**Azienda Energetica Municipale S.p.A.**" e può essere indicata in forma abbreviata con la sigla "**A.E.M. CREMONA S.p.A.**".

Art. 2 - Sede Sociale

La società ha sede in Cremona. Con deliberazione del Consiglio di amministrazione o dell'Amministratore Unico potranno stabilirsi sedi secondarie o uffici decentrati.

Art. 3 - Durata

La durata della società è stabilita sino al 31.12.2070 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Art. 4 - Oggetto sociale

4.1) Con riferimento ai servizi ed attività di seguito indicati, nel rispetto della normativa vigente, la società può:

a) provvedere alla progettazione ed alla realizzazione, essere titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali, relativamente a reti, impianti, dotazioni patrimoniali, nonché eventualmente cedere detti diritti nel rispetto della normativa vigente;

b) detenere partecipazioni societarie, direttamente o indirettamente a mezzo di altre società, nonché cedere dette parteci-

pazioni:

- 1) distribuzione di energia elettrica;
- 2) distribuzione del gas;
- 3) servizio idrico integrato e sue componenti;
- 4) altre gestioni idriche;
- 5) ciclo dei rifiuti e sue componenti;
- 6) autostrade;
- 7) parcheggi ed autostazioni;
- 8) illuminazione pubblica;
- 9) illuminazione votiva;
- 10) cremazione;
- 11) altri servizi pubblici locali;
- 12) attività cimiteriali;
- 13) ~~altre~~ attività rese a favore degli Enti Locali soci, ed in particolare, non esaustivamente, la manutenzione stradale straordinaria ed ordinaria, la gestione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale, l'illuminazione semaforica, la gestione dei varchi elettronici per l'accesso regolamentato dei veicoli al centro cittadino, lo sgombero della neve e la prevenzione / mitigazione degli effetti della formazione di ghiaccio sulle sedi stradali;
- 14) vendita di energia elettrica e gas;
- 15) telematica, multimedialità, telefonia mobile, sistemi a fibre ottiche;
- 16) altre attività non soggette a diritti di esclusiva.

4.2) La società opera, anche direttamente con proprie risorse, nell'acquisto, nella valorizzazione, nella ristrutturazione, nell'affitto, nella concessione, nella vendita di immobili civili, commerciali, industriali ed altri, ivi inclusi quelli di edilizia residenziale pubblica.

4.3) La società può svolgere i servizi e le attività sopraindicati anche direttamente, in propria titolarità, nel rispetto di quanto al successivo comma 6).

4.4) La società potrà altresì provvedere a tutte le attività connesse a quanto sopra, compiendo ogni operazione industriale, commerciale, finanziaria, mobiliare, nel rispetto dei vincoli di legge, immobiliare, di servizio e di studio necessaria al perseguimento dei propri fini.

La società potrà inoltre rilasciare garanzie reali e/o personali e/o di altra natura, nel rispetto delle norme vigenti, per obbligazioni proprie o di terzi, con particolare ma non esclusivo riferimento alle proprie partecipate, purché si tratti di operazioni connesse a quanto sopra ed in ogni caso correlate ai fini perseguiti dalla società stessa.

4.5) A fronte di deliberazione del Consiglio Comunale l'assemblea autorizza la partecipazione della Società, con altri soggetti pubblici, a società commerciali, consorzi ed associazioni già esistenti, nonché ne autorizza la costituzione purché le modalità di tali partecipazioni garantiscano comunque la tutela dell'interesse perseguito dalla Società stessa,

in particolare convenendo adeguate formulazioni dei relativi statuti e non consentendo che le società controllate possano a loro volta costituire ulteriori organismi societari senza il previo consenso dell'assemblea della Società.

Le deliberazioni di partecipazione o costituzione dei predetti organismi sono riservati all'approvazione dell'assemblea societaria secondo le norme del presente statuto.

4.6) Con riferimento ai servizi ed alle attività oggetto di affidamento diretto alla società, quest'ultima deve realizzare oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. L'indirizzo, la vigilanza ed il controllo economico - finanziario degli Enti soci si esercitano anche attraverso procedure di pianificazione pluriennale, previsione annuali, consuntivazione secondo tempi coerenti con le esigenze degli strumenti di programmazione finanziaria degli Enti soci.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE, AZIONI ED OBBLIGAZIONI

Art. 5 - Capitale Sociale e totale Partecipazione Pubblica Locale

Il capitale sociale è di euro 57.102.500,00

(cinquantasettemilionicentoduemilacinquecento virgola zero ze-

ro) ed è diviso in n. 571.025

(cinquecentosettantantunomilaventicinque) azioni ciascuna del

valore nominale di euro 100 (cento). Possono divenire soci e-

esclusivamente enti pubblici.

La partecipazione del Comune di Cremona non potrà mai essere

inferiore al 50% più un'azione.

Il capitale sociale può essere aumentato anche a fronte di

conferimenti di beni in natura da parte dei soci.

Art. 6 - Finanziamenti

La società potrà acquisire dai soci versamenti (con o senza

obbligo di rimborso) e finanziamenti (a titolo oneroso o gra-

tuito), nel rispetto delle normative vigenti, con particolare

riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra

il pubblico.

Art. 7 - Azioni ed Obbligazioni

Le azioni sono nominative e conferiscono al loro possessore

eguali diritti. Le azioni sono indivisibili. Ogni azione dà

diritto ad un voto.

I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Am-

ministrazione o dall'Amministratore Unico nei modi ritenuti

più convenienti, fatta salva la facoltà degli amministratori

prevista dall'articolo 2344 C.C.

La Società potrà anche emettere obbligazioni, nominative o al

portatore, secondo le disposizioni di legge, anche convertibili in azioni.

La competenza all'emissione del prestito obbligazionario spetta all'assemblea straordinaria dei soci che fisserà altresì le modalità di collocazione ed estinzione delle stesse.

Art. 8 - Qualità di azionista

La qualità di azionista impone l'adesione incondizionata allo statuto sociale ed a tutte le deliberazioni dell'assemblea anche anteriori all'acquisto di detta qualità

Art. 9 - Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali. A tal fine la società potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

Art. 10 - Prelazione

Qualora un socio intenda trasferire - in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, anche gratuito - le proprie azioni ovvero i diritti di opzione su nuove azioni emesse in caso di aumento di capitale, dovrà previamente - con lettera raccomandata r/r - offrirle in acquisto agli altri azionisti, mediante comunicazione al Presidente del Consiglio d'Amministrazione o all'Amministratore Unico che ne darà notizia agli altri soci, specificando il nome del terzo disposto all'acquisto e le condizioni di vendita.

Il prezzo dovrà essere attestato, a cura del socio offerente, da una primaria Società di revisione.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al comma precedente, darne comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata r/r, indirizzata al Presidente del Consiglio d'Amministrazione o all'Amministratore Unico, all'offerente e per conoscenza agli altri soci nella quale dovrà essere manifestata l'incondizionata volontà di acquistare le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita, al prezzo attestato ed alle condizioni indicate dall'offerente.

Nel caso in cui la volontà d'acquisto sia formulata con contestuale opposizione al prezzo proposto dall'offerente, il prezzo da corrispondere per esercitare la prelazione stessa sarà determinato d'accordo fra le parti, oppure ricorrendo al giudizio del Collegio arbitrale previsto dall'art. 32 del presente statuto.

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni od i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

Le azioni per le quali nessun socio abbia esercitato il diritto di prelazione sono liberamente cedibili ai terzi, purché a condizioni non inferiori a quelle indicate dall'offerta. In ogni caso dovrà essere fatto salvo il rispetto delle condizio-

ni di cui all'art.5, cc.2 e 3 del presente statuto.

Art. 11 - Consenso al trasferimento

Il trasferimento delle azioni, a terzi non soci, non produce effetti nei confronti della Società, se non previo consenso della maggioranza del capitale sociale, espressa dall'assemblea. Tale consenso è pure necessario in caso di vendita del diritto di opzione per aumento del capitale. Il consenso potrà essere negato in modo motivato.

Art. 12 - Recesso

Il diritto di recesso spetta nei casi inderogabilmente previsti dalla legge. Il diritto di recesso non compete ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata. La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibe-

ra, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. In tale ipotesi l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro trenta giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

TITOLO III

ORGANI DELLA SOCIETA'

ASSEMBLEA

Art. 13 - Assemblea

Le assemblee, ordinarie e straordinarie, legalmente convocate e costituite, rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea, ordinaria o straordinaria, è altresì convocata quando il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da tratta-

re, salvo quanto disposto dall'articolo 2367 ultimo comma c.c.

L' avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati con mezzi di telecomunicazione;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

Fino a che la società non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, l'assemblea viene convocata mediante avviso inviato agli aventi diritto con raccomandata o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (ad esempio fax o e-mail) almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Art. 14 - Assemblee di seconda convocazione

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Le assemblee in seconda convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

L'assemblea di seconda convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di prima convocazione.

Art. 15 - Assemblea totalitaria

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero

capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 16 - Legittimazione a partecipare alle assemblee

I soci devono esibire i propri titoli al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare in assemblea.

Ai sensi dell'articolo 2370, terzo comma c.c., gli amministratori in seguito all'esibizione sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti. Qualora non siano stati emessi i certificati azionari, la legittimazione a partecipare all'assemblea è determinata dall'iscrizione a libro soci.

Art. 17 - Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe

Fermi i divieti di cui all'articolo 2372 c.c., i soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Spetta al Presidente dell'assemblea ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto ed alla regolarità delle deleghe scritte.

Il Presidente ha altresì pieni poteri per la direzione dell'Assemblea, per regolarne la discussione e per stabilire le modalità delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari,

l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Art. 18 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in difetto, dal Vicepresidente o dal consigliere di amministrazione più anziano o dall'Amministratore Unico. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario, ordinariamente il segretario del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico, salvo il caso in cui il verbale dell'assemblea sia redatto da un Notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e, salvo che il verbale sia redatto da Notaio, anche dal segretario.

Art. 19 - Procedimento assembleare

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o

distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

Art. 20 - Costituzione e deliberazioni

Per la costituzione e la maggioranza nelle deliberazioni relative alle assemblee ordinarie sia in prima sia in seconda convocazione, occorrerà la presenza e il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale, più un'azione.

Per la costituzione e la maggioranza delle deliberazioni relative alle assemblee straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, occorrerà la presenza e il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale.

E' comunque necessaria la maggioranza del 60% (sessanta per cento) del capitale della società, sia in prima che in seconda convocazione, per l'adozione delle deliberazioni concernenti le autorizzazioni di cui al successivo art.22, c.2.

Art. 21 - Norme per il computo dei quorum

Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.

Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni (salvo diversa disposizione

di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda convocazione.

Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione. La mancanza del quorum costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione. Qualora il quorum costitutivo venga meno dopo la valida costituzione dell'assemblea, il presidente dovrà dichiarare sciolta l'assemblea. Le deliberazioni approvate sino al venire meno del quorum costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge.

Per la trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno occorre convocare una nuova assemblea, anche se il quorum costitutivo è venuto meno nel corso di una assemblea in prima convocazione.

Art. 22 - Poteri dell'Assemblea

L'assemblea societaria esercita le funzioni deliberative riservatele dalla legge ed in particolare:

- nomina e revoca i Consiglieri di amministrazione che non siano direttamente nominati dal Comune di Cremona ex art. 2449

C.C.;

- nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, con le modalità di cui all'art. 23;

- nomina e revoca i sindaci che non siano direttamente nominati dal Comune di Cremona ed il Presidente del Collegio Sindacale ex art. 2449 C.C.;

- determina i compensi degli Amministratori o dell'Amministratore Unico e dei Sindaci, fermo il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, ed il divieto di corrispondere di trattamento di fine mandato ai componenti degli organi sociali;

- delibera l'azione di responsabilità degli Amministratori, o dell'Amministratore Unico e dei sindaci nonché dell'organo di revisione;

- nomina eventualmente il direttore generale.

Ai sensi dell'art. 2364 n.5 del C.C. l'Assemblea, con il quorum di cui all'art.20, c.3, autorizza l'organo amministrativo a compiere i seguenti atti, ferma la responsabilità dell'organo amministrativo in capo allo stesso:

- l'approvazione delle convenzioni e dei contratti per l'affidamento dei servizi da parte degli Enti soci;

- l'approvazione di piani finanziari e di investimenti di medio - lungo termine, nonché del budget di esercizio;

- gli investimenti di qualsiasi natura e le cessioni immobili-

liari, nonché gli acquisti, superiori ad un milione di euro, se non compresi nei piani e nei budget di cui al punto precedente;

- i criteri per la definizione dell'assetto organizzativo della Società;

- l'affitto, la cessione e dismissione di rami di azienda;

- l'acquisto e l'alienazione di partecipazioni;

- la nuova costituzione di società partecipate.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O AMMINISTRATORE UNICO

Art. 23 - Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico

La società è amministrata da [a] un Consiglio di Amministrazione composto da tre ~~a~~ o cinque membri o da [b] un Amministratore Unico.

Nel caso sopra sub [a], il relativo atto deve essere motivato da ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi.

La nomina dei Consiglieri di Amministrazione avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio di genere.

Opera il divieto di nomina dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti quali Amministratori della Società.

Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia come da normativa vigente.

Il Comune di Cremona ha diritto, ai sensi dell'art. 2449 del C.C., di procedere alla nomina diretta di un numero di ammini-

stratori, proporzionale all'entità della propria partecipazione, fra i quali l'assemblea eleggerà il Presidente e, precisamente, alla nomina di un amministratore per ogni quota posseduta di un terzo/quinto del capitale sociale, o frazione superiore al 50% di tale quota.

Il Comune di Cremona si asterrà conseguentemente dalla votazione dei restanti consiglieri di nomina assembleare.

Sin quando il Comune di Cremona rimarrà unico socio, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore Unico è nominato ai sensi dell'art.2449 C.C..

Il Consiglio eleggerà un Vicepresidente, che sostituirà il Presidente in caso di assenza od impedimento senza compensi aggiuntivi.

Vige il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato.

Qualora manchino il Presidente e il Vicepresidente, assumerà la carica il consigliere più anziano di età.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili.

Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

E' fatta salva la possibilità di revoca dell'amministratore in

ogni momento, salvo risarcimento del danno qualora avvenga senza giusta causa. Gli amministratori di nomina diretta del Comune di Cremona potranno essere revocati solo dal Comune di Cremona.

La revoca o le dimissioni di tutti i Consiglieri di nomina pubblica comportano la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Qualora venga a cessare la maggioranza degli amministratori in carica, gli altri decadono dall'ufficio ed il Comune di Cremona e l'assemblea, secondo le rispettive competenze, dovranno procedere senza indugio alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

Qualora vengano a mancare per qualsiasi causa (morte, dimissioni o altro) uno o più amministratori, il Comune di Cremona o l'Assemblea dei Soci provvederanno a sostituirli entro quarantacinque giorni dalla cessazione, secondo le modalità, prima indicate.

In caso di revoca, dimissioni, morte o altro dell'Amministratore Unico, la relativa sostituzione deve essere effettuata entro quarantacinque giorni dalla cessazione, secondo le modalità di cui sopra.

Gli amministratori o l'Amministratore Unico nominati/o in sostituzione di quelli/o cessati/o dalla carica assumono/e l'anzianità di nomina di quelli/o sostituiti/o.

Nel periodo intercorrente fra la data di decadenza per scaduto

triennio e quella dell'accettazione della carica da parte degli Amministratori, o dell'Amministratore Unico di nuova elezione o nomina diretta, il Consiglio o l'Amministratore Unico decaduto svolge atti di ordinaria amministrazione nei quarantacinque giorni successivi.

Art. 24 - Poteri del Consiglio di amministrazione o dell'Amministratore Unico

Il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico è investito dei poteri di gestione della società, essendo ad esso demandato di compiere gli atti opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che per legge e in base all'articolo 22, c.1 del presente statuto sono riservati all'assemblea dei soci, e compresi quelli per i quali si richiede, statutariamente, la preventiva deliberazione assembleare di cui all'art.22, c.2.

Il Consiglio o l'Amministratore Unico specifica i poteri del direttore generale, se nominato dall'Assemblea, nonché i relativi compensi; è fatto divieto di corrispondere al Direttore Generale ed agli eventuali Dirigenti trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza ex art.2125 C.C.

Il Consiglio designa un proprio Segretario anche al di fuori dei suoi componenti; anche l'Amministratore Unico designa un proprio Segretario.

Opera il divieto di nomina, nell'organo amministrativo di società controllate, di Amministratori della Società, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo o salvo che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della Società o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.

Art. 25 - Riunioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è convocato, di norma nella sede sociale, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri o dai sindaci, con specifica indicazione degli oggetti da porre all'ordine del giorno.

Il Consiglio di amministrazione è convocato comunque ogni quattro mesi, per esaminare l'andamento della società.

La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata a mano, recapitata almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza al domicilio dei consiglieri e dei sindaci o con telegramma o qualunque altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (ad esempio via fax o e-mail); nei casi di urgenza l'avviso deve essere spedito almeno un giorno libero prima della seduta.

La riunione del Consiglio di Amministrazione è da ritenersi valida, anche se non convocata nei modi predetti, quando siano

presenti tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi in carica.

In caso di assenza ingiustificata per più di tre riunioni il Consigliere decade dall'incarico ed è sostituito ai sensi del presente statuto.

Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. E' comunque necessario il voto favorevole di tre consiglieri per le deliberazioni concernenti quanto all'art.22, c.2, nonché per la nomina del rappresentante della società nelle assemblee di società controllate e collegate, convocate per deliberare su operazioni di fusione, scissione, trasformazione o modifica dell'oggetto sociale. In quest'ultimo caso il Consiglio d'Amministrazione delibera anche in merito al voto che dovrà essere espresso dal rappresentante.

Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sussistano le garanzie sopra previste in materia di assemblea.

Art. 26 - Verbale delle riunioni

Le deliberazioni del Consiglio o dell'Amministratore Unico sono fatte constare su apposito registro dei verbali e sono autenticate con firma del Presidente della riunione e del Segre-

tario.

Art. 27 - Deleghe e relativi limiti

Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni a uno solo dei suoi componenti, terminandone i poteri e la relativa remunerazione. Resta salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea. Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe. Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, comma quarto c.c.

Art. 28 - Rappresentanza della Società

Al Presidente del Consiglio di amministrazione ed alla persona designata per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento o all'Amministratore Unico è attribuita la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, con firma libera. La rappresentanza della società spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del consiglio.

Possono essere nominati institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti. In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte del consiglio di amministrazione, l'attribuzione del potere di rappresentanza della società è regolata dalle norme in tema di procura.

La rappresentanza della società in liquidazione spetta al li-

quidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

COLLEGIO SINDACALE ED ORGANO DI REVISIONE

Art.29 - Collegio sindacale

Il Collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il Comune di Cremona ha diritto, ai sensi dell'art. 2449 c.c., a procedere alla nomina diretta di un numero di Sindaci proporzionale all'entità della relativa partecipazione, astenendosi conseguentemente nelle votazioni in assemblea per la nomina dei restanti. Fra i Sindaci nominati dal Comune di Cremona l'assemblea nomina il Presidente del Collegio sindacale.

Sin quando il Comune di Cremona rimarrà unico socio, anche il Presidente del Collegio Sindacale è nominato ai sensi dell'art.2449 C.C.

La nomina dei componenti il Collegio Sindacale avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio di genere.

Il compenso dei Sindaci è determinato dall'Assemblea.

Al Collegio Sindacale non può essere attribuita la revisione legale.

Art.29bis - Organo di revisione

L'Assemblea affida la revisione legale ad un organo di revisione, distinto dal Collegio Sindacale, costituito secondo la

normativa vigente.

Art.29ter - Requisiti

I soggetti di cui al presente titolo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia come da normativa vigente.

TITOLO IV

BILANCIO SOCIALE E UTILI

Art. 30 - Esercizi sociali e bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico procede alla formazione del bilancio di esercizio. Il bilancio di esercizio, corredato dai documenti previsti dalla legge, sarà comunicato ai Sindaci almeno trenta giorni prima dal termine fissato per l'assemblea dei soci, alla cui approvazione sarà sottoposto. Opera l'obbligo di contabilità separate per ciascun servizio / attività oggetto di affidamento.

E' predisposta annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicata contestualmente al bilancio d'esercizio, la relazione sul governo societario che contiene le informazioni afferenti gli specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale adottati e le altre informazioni previste dalla legge.

La revisione legale della società, ai sensi dell'art. 2409 bis c.c. è esercitato dalla società di revisione incaricata

dall'assemblea, sentito il collegio sindacale.

Art. 31 - Utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a riserva.

SCIoglimento DELLA SOCIETÀ' - NORME FINALI

Art. 32 - Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento e la liquidazione della Società avverranno nei casi di legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea straordinaria delibera sulla nomina di tre liquidatori e sui poteri loro conferiti.

Competerà comunque al Comune di Cremona indicare le modalità di gestione dei servizi affidati alla Società durante la fase di liquidazione ed al termine della stessa.

Art. 33 - Clausola arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico

ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal presidente del Tribunale nel quale ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina.

L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

All'arbitro sono altresì devolute le controversie attinenti la validità delle deliberazioni assembleari; in tal caso giudicherà secondo diritto e potrà disporre, anche con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera stessa.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano a oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale.

Art. 34 - Disposizioni finali

Opera il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società, nonché di costi-

tuzione di comitati con funzioni consultive o di proposta.

La Società è sottoposta alla normativa pubblicistica in materia di appalti, personale, collaborazioni, trasparenza, anticorruzione (nell'ambito del modello di prevenzione dei reati ex DLgs 231 / 2001).

Per tutto quanto non è espressamente previsto e disciplinato dal presente statuto si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni delle leggi vigenti in materia di società per azioni con prevalente partecipazione pubblica locale.

Le integrazioni e le modifiche del presente Statuto relative alla possibilità di nomina di un Amministratore Unico, in luogo del Consiglio di Amministrazione, entrano in vigore alla scadenza del Consiglio di Amministrazione nominato nell'ambito dell'assemblea tenutasi in data 26 gennaio 2015.